

AGEVOLAZIONI

Bonus librerie: definite le regole operative

di **Alessandro Bonuzzi**

È stato **pubblicato** nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018 il [decreto 23.04.2018](#) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo recante le disposizioni attuative del **credito d'imposta per le librerie**.

In particolare, il *bonus* è diretto agli **esercenti commerciali** che:

1. abbiano **sede legale** nello Spazio economico europeo;
2. siano soggetti a **tassazione in Italia** per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
3. siano in possesso di **classificazione ATECO principale 47.61 o 79.1**, come risultante dal Registro delle imprese;
4. abbiano prodotto nel corso dell'esercizio finanziario **precedente** ricavi derivanti da **cessione di libri**, come disciplinata dall'[articolo 74, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#), ovvero, nel caso di libri usati dall'articolo 36 D.L. 41/1995, pari ad **almeno il 70% dei ricavi** complessivamente **dichiarati**.

L'importo annuo è fissato nella **misura massima di 20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di **10.000 euro** per gli altri esercenti, fermo restando il **rispetto** dei **limiti** di cui al [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) relativo agli **aiuti "de minimis"**.

Inoltre, con riferimento a ciascun **gruppo editoriale** che ricomprenda una o più librerie **gestite direttamente**, il credito di imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al **2,5% delle risorse disponibili**. Queste ultime sono stabilite nella misura di:

- **4 milioni** di euro per l'anno 2018 e
- **5 milioni** euro annui dal 2019 in avanti.

Il **valore** del credito d'imposta **spettante** è calcolato avendo riguardo a **specifiche**:

- **aliquote**, che variano a seconda dell'ammontare del **fatturato** dell'anno precedente derivante dalla vendita di libri e
- **voci**, i cui **importi** da considerare sono quelli dell'**anno precedente** la richiesta del *bonus*, fino a concorrenza di **soglie predeterminate**, e che vanno riferite ai **locali** dove si

svolge l'**attività di vendita di libri al dettaglio** (salvo la lettera h) della Tabella 1).

Si vedano le **seguenti tabelle**.

Tabella 1

Massimali di costi ai fini della parametrizzazione del credito di imposta teorico

Parametro (*)	Massimale €
a) Imposta municipale unica - Imu	3.000
b) Tributo per i servizi indivisibili - Tasi	500
c) Tassa sui rifiuti - Tari	1.500
d) imposta sulla pubblicità	1.500
e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico	1.000
f) spese per locazione, al netto Iva	8.000
g) spese per mutuo	3.000
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente	8.000

(*) Le voci sono riferite agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.

Le voci delle lettere da a) a g) sono riferite agli importi dovuti con riguardo ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio.

Tabella 2

Percentuale delle voci di costo utilizzati quali parametri valida per quantificare il credito di imposta teorico

Scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, con riferimento all'anno precedente	Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito di imposta teorico spettante (*)
I. fino a euro 300.000	100%
II. compreso tra euro 300.000 e euro 600.000	75%
III. compreso tra euro 600.000 e euro 900.000	75%
IV. superiore a euro 900.000	25%

(*) Nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla L. 129/2004 con imprese che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi, ciascuna percentuale è ridotta del 5%.

Nel caso di librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale, la presenza o la partecipazione di società che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

Ai fini del riconoscimento del *bonus*, l'esercente deve presentare per via telematica un'**apposita richiesta** entro il **30 settembre** di ogni anno. Quindi, per il 2018, l'istanza dovrà essere presentata entro il **30 settembre 2018**.

Entro il **prossimo 7 luglio** verrà reso disponibile il **modello** per la presentazione delle richieste.

Infine, si precisa che il credito d'imposta:

- **non concorre** alla formazione del **reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del **valore della produzione** ai fini dell'Irap;
- **non rileva** ai fini del **rapporto** di cui agli [articoli 61](#) e [109, comma 5, Tuir](#);
- è utilizzabile esclusivamente in **compensazione orizzontale** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), presentando il **modello F24** esclusivamente attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo **scarto** dell'operazione di versamento, a decorrere dal **10° giorno** lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato **comunicato** l'importo spettante;
- deve essere indicato, sia nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di **riconoscimento**, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di **utilizzo**, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >